

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## DECRETO 4 marzo 2024

### **Criteria e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.**

(GU n.87 del 13-4-2024)

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
- c) «regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 applicabile sulla base dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria;
- d) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **Art. 2 Oggetto, finalità e dotazione finanziaria**

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
2. Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
3. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo di bilancio 7093 PG01 dello stato di previsione del Ministero.

#### **Art. 3 Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  - b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  - c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  - d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - e) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

#### **Art. 4 Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni**

1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.

3. L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, e' certificato:

a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità di cui al comma 2, nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;

b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;

c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;

d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di prodotti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2021.

6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al presente decreto, le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

#### **Art. 5 Modalità di accesso ai contributi**

1. Per accedere al contributo di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero ([www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)). Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.

2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità, allegando l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 6 Agevolazione concedibile**

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e' concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario e' proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

2. Il suddetto credito di imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

3. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e' altresì sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

#### **Art. 7 Procedura di concessione**

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per le diverse annualità;
- b) determinazione del contributo concedibile, in conformità ai criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 2, entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1;
- c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo, nonché contestuale comunicazione dell'importo complessivamente riconosciuto, per singola annualità di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;
- c) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
- d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi di cui all'art. 12.

3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) ricezione delle istanze di contributo, attraverso una piattaforma dedicata;
- b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
- c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
- d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
- e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del contributo concesso ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento de minimis.

#### **Art. 8 Modalità di fruizione del credito d'imposta**

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Le risorse indicate all'art. 2 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.

#### **Art. 9 Trasmissione dei dati**

1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalità definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

#### **Art. 10 Obblighi di trasparenza e modalità informative**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco degli oneri informativi per le imprese, previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

#### **Art. 11 Controlli**

1. Il Ministero, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione del contributo.

2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le predette attività di controllo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 12 Revoca dell'agevolazione**

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) venga accertata, successivamente alla concessione del contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;

c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle attività di cui all'art. 11, comma 2, una indebita fruizione del contributo, totale e parziale.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2024